



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 2.54 - lett. a)

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

Art. 54, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

2021



1. DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La presente Misura viene attivata mediante procedura a "regia".

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando e la modulistica da usare obbligatoriamente è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA15/>

2. DESCRIZIONE TECNICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 54
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali
Beneficiari	Imprese acquicole che esercitano attività di acquacoltura di tipo estensivo (produzione ittica per unità di superficie produttiva inferiore o uguale a 150 kg/ha/anno)
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S2.5, S2.6, S3.8 (art. 51.1.a,c), S3.9 (art. 54.1.c) e S3.10

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.

Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014-2020 (Obiettivo Tematico 6).

In questo contesto, la Misura 2.54, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, permette di sostenere metodi di acquacoltura sostenibili e che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

La Misura si applica nella Laguna di Marano e Grado entro un buffer di 500 m dal perimetro della ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

I titoli di disponibilità per l'anno in corso delle aree oggetto di compensazione devono essere garantiti alla data di presentazione della domanda.

Criteri minimi di ammissibilità sono inoltre previsti dall'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e sono riportati di seguito:

FEAMP - Art. 54, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

Servizio caccia e risorse ittiche



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

- allevamento di acquacoltura estensiva incluso in un'area della Rete Natura 2000, compreso un buffer di 500 m. Per attività di acquacoltura estensiva si intende l'attività acquicola caratterizzata da un valore di produzione ittica per unità di superficie produttiva inferiore o uguale a 150 kg/ha/anno,
- presenza di formazioni barenali con vegetazione autoctona tipica ed eventuali vasche e canali con argini in terra;
- gestione dei livelli idrici che, nel periodo dal 01 marzo al 31 luglio, preveda la tutela di nidi e coppie di avifauna nidificanti a terra;
- esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea al di fuori del periodo dal 01 marzo al 31 luglio, intesi come interventi effettuati nella parte estensiva della valle, in quanto maggiormente sensibile, e non inerenti a interventi svolti sul fabbricato principale o sulle pertinenze se attigue (cortile, giardino, magazzini, molo di ormeggio ecc) purché non comportino specifici aumenti di volumetrie;
- regolamentazione dell'attività venatoria all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi di cui al Reg. (UE) n. 508/2014:

- **Interventi di cui all'art. 54, par 1, lettera a):** metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo quanto previsto nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento le imprese acquicole rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2003, con sede legale nel territorio dell'Unione Europea e sede operativa nell'ambito territoriale di attuazione specificato al precedente punto 4, che esercitano nella suddetta sede operativa attività di acquacoltura estensiva.

L'esercizio, in termini generali, dell'attività di acquacoltura deve risultare dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Per attività di acquacoltura estensiva si intende, ai fini del presente bando, l'attività acquicola caratterizzata da un valore di produzione ittica per unità di superficie produttiva inferiore o uguale a 150 kg/ha/anno.

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

8. SOGGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da soggetti che:

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacoltura erogati a livello locale o nazionale. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018 di cui viene richiesta specifica autodichiarazione nei modelli di istanza che obbligatoriamente sono utilizzati dal beneficiario nell'ambito della presente misura;

- a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- sono in stato di liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo;
- rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

9. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 2, priorità 2, art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014 per complessivi Euro **50.000,00** con riferimento alla legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023).

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile, secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, per le compensazioni di cui alle lettere a) par. 1 art. 54.

Qualora le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede di ridurre l'intensità dell'aiuto proporzionalmente al fine di finanziare tutte le istanze ammissibili.

L'ammontare delle somme da erogare a titolo di compensazione è calcolato secondo la metodologia riportata all'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e descritta al successivo capitolo 12.

Per la compensazione prevista dall'**art. 54 par. 1 lettera a)** sono fissati i seguenti limiti:

La massima compensazione concedibile per singola istanza è stabilita in € 20.000,00.

La compensazione minima ammissibile per singola istanza è stabilita in € 1.000,00.

In aggiunta alla compensazione è ammissibile il costo sostenuto per la relazione di valutazione dei parametri ambientali della valle da pesca fino a un valore massimo di **1.000,00 €** per le imprese che presentano domanda sulla presente misura per la prima volta e un valore massimo di **500,00 €** per le imprese che hanno già presentato istanza sulla presente misura nel precedente bando approvato nel 2020.

Per gli interventi di cui all'art. 54 par. 1 lett. a) il contributo non è cumulabile con altre forme di agevolazioni, ottenute dal beneficiario per medesime finalità.

10. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri specifici di selezione per la Misura 2.54 "Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura" sono i seguenti:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR) (*)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (**)	C=0 NO C=1 SI	0,5	



ALLEGATO A

T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali (**)	C=0 Età/età media > 40 anni C=1 Età/età media ≤ 40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale (***)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione è orientata alla sottrazione di N e P e alla fissazione di CO ₂ nella molluschicoltura di cui al par. 1 lett. c)	C=0 NO C=1 SI	0	
O2	Iniziative finalizzate ad azioni di conservazione <i>ex situ</i>	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0	
O3	Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0	
O4	Interventi finalizzati alla gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0	
O5	Iniziative che prevedono metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O6	L'operazione prevede il ripristino di habitat e la conservazione di specie oggetto di tutela della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O7	L'operazione prevede l'incremento delle popolazioni di uccelli oggetto di tutela della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O8	L'operazione è svolta all'interno di siti di acquacoltura contraddistinti dalla presenza di specie e habitat e quindi un valore naturalistico riconosciuto dagli strumenti di gestione (Piani di gestione e misure di conservazione) della rete Natura 2000	C=0 NO C=1 SI	0,8	



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

(*): Documento di riferimento: EUSAIR Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final). http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf

(**): Per i criteri T2 e T3 si specifica ai fini del presente bando che per organo decisionale si intende il consiglio di Amministrazione e in tal caso deve essere descritto (nel modulo 2 capitolo 4) e documentato dal richiedente rispettivamente che la maggioranza ($\geq 50\%$) delle quote di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione è di genere femminile o che l'età media dei suoi componenti è inferiore o uguale a 40 anni. In mancanza di Consiglio di Amministrazione viene valutato il possesso del criterio da parte del legale rappresentante dell'impresa; nel caso della presenza di più di un legale rappresentante si valuterà rispettivamente se la maggioranza o la parità di questi è di genere femminile o se la loro età media è inferiore o uguale a 40 anni.

(***): Per il criterio R2 la partecipazione si intende svolta dai legali rappresentanti o da persone attive nei processi aziendali della sede operativa interessata (anche i soli dipendenti). La sola qualità di socio non è sufficiente a meno che questi non svolga la sua attività operativa presso la sede interessata; i corsi ambientali devono avere attinenza con le finalità del presente bando.

Per il criterio O5 il coefficiente **C** è determinato quale rapporto tra "Costo investimento tematico" e "Costo totale dell'investimento", arrotondato alla terza cifra decimale. Per "Costo investimento tematico" si intende la compensazione ammessa, determinata dalla formula $C = VP \times (UI + UN + HD)$ descritta al successivo capitolo 12, mentre per "Costo totale dell'investimento" si intende il contributo totale ammissibile a valere sul presente bando, dato dalla somma della compensazione ammessa e del costo per la valutazione dei parametri ambientali. Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio per singolo criterio "P"** sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente $C \times Ps$ (peso attribuito al criterio). Ogni singola istanza sarà inserita nella graduatoria di selezione con riferimento al **punteggio** corrispondente alla somma dei punteggi P per singolo criterio.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente (il punteggio minimo deve pertanto essere raggiunto con due o più criteri).

In caso di *ex-aequo*, ossia nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza al più giovane, con riferimento al legale rappresentante sottoscrittore della domanda di contributo. In caso di ulteriore parità si seguirà l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC del richiedente.

11. PRINCIPI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

In via generale, le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possano essere attribuite ad una misura individuata nelle priorità del PO.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:



- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

12. SPESA AMMISSIBILE E METODOLOGIA DI CALCOLO

Art. 54 par. 1 lettera a) Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Il contributo è individuabile nella compensazione annuale, riferita alla gestione della valle per l'anno a partire dal 01/08/2020 al 31/07/2021, per il mancato guadagno conseguente alla ridotta produttività ittica delle specie di maggior interesse commerciale di una determinata superficie acquea a bassa salinità.

Le cause di una riduzione della produzione sono attribuibili a:

- perdite di produzione dovute ai predatori appartenenti a specie particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE;
- mancato guadagno per unità di superficie produttiva, anche in relazione alla designazione dei siti Natura 2000.

Per l'accesso al sostegno devono essere rispettati i seguenti criteri minimi di ammissibilità:

- allevamento di acquacoltura estensiva incluso in un'area della Rete Natura 2000, compreso un buffer di 500 m. Per attività di acquacoltura estensiva si intende l'attività acquicola caratterizzata da un valore di produzione ittica per unità di superficie produttiva inferiore o uguale a 150 kg/ha/anno,
- presenza di formazioni barenali con vegetazione autoctona tipica ed eventuali vasche e canali con argini in terra;
- gestione dei livelli idrici che, nel periodo dal 01 marzo al 31 luglio, preveda la tutela di nidi e coppie di avifauna nidificanti a terra;
- esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea al di fuori del periodo dal 01 marzo al 31 luglio, intesi come interventi effettuati nella parte estensiva della valle, in quanto maggiormente sensibile, e non inerenti a interventi svolti sul fabbricato principale o sulle pertinenze se attigue (cortile, giardino, magazzini, molo di ormeggio ecc) purché non comportino specifici aumenti di volumetrie;
- regolamentazione dell'attività venatoria all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

Una compensazione congrua per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, risulta entro un massimale del 30% del valore della produzione annuale, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale. La compensazione è calcolata in base alla formula di seguito riportata, fatto salvo il rispetto del tetto massimo pari al 30% del valore della produzione annuale:

$$C = VP \times (UI + UN + HD)$$

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale nella valle da pesca (sede operativa per cui si richiede la compensazione) espresso in Euro, riferito all'anno precedente la domanda di contributo;

UI: parametro legato alla comprovata presenza nelle aree di acquacoltura di interesse nei periodi autunnale e invernale di specie di uccelli ittiofagi (Marangone minore, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco pescatore, Cormorano, Airone cenerino). Il valore di questo parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base alla presenza regolare e significativa delle specie di uccelli ittiofagi. La classificazione dei valori di tale parametro per la laguna di

ALLEGATO A

Grado e di Marano è stata approvata tramite nota di conferma del Servizio biodiversità prot. n. 26684 del 25/04/2020 e successiva comunicazione prot. n. 12177 del 18/02/2021 ed è la seguente (*):

Valore base UI	Totale individui rilevati in dormitorio (N)
0,04	1≤N≤500
0,08	501≤N≤1000
0,10	1001≤N≤1200
0,12	1201≤N≤1599
0,14	N≥1600

Valori aggiuntivi per presenza dormitorio falacrocoracidi o ardeidi	0,02
Valori aggiuntivi per presenza dormitorio falacrocoracidi e ardeidi	0,04

(*)Per la valutazione del Valore base di UI si fa riferimento alla somma dei totali individui rilevati in dormitorio all'interno di due aree così distinte: Laguna di Grado (somma dei dati relativi alle aree IWC GO0712, GO0715, GO0716, GO0717, GO0718, GO0719, GO0720, GO0721, GO0722, GO0723, GO0724, GO0730, GO0736, GO0738) e Laguna di Marano (somma dei dati relativi alle aree IWC GO0725, GO0726, GO0727, GO0728, GO0732, GO0733, GO0734, GO0737).

Per la valutazione dei valori aggiuntivi legati alla presenza di dormitori si fa riferimento alla presenza di dormitori all'interno della singola zona IWC in cui ricade la sede operativa del richiedente.

Qualora il valore ottenuto dal richiedente per il parametro UI sia superiore a 0,15, viene attribuito il valore massimo di 0,15.

Pertanto al valore del parametro UI sarà aggiunto un punteggio di 0,02 laddove la valle da pesca oggetto dell'istanza sia localizzata in una zona IWC dove vi sia la presenza di un dormitorio (roost) di falacrocoracidi o di ardeidi, riscontrabile per le seguenti zone IWC: GO0715 per la laguna di Grado; GO0733 per la laguna di Marano. Al valore del parametro UI sarà aggiunto un punteggio di 0,04 laddove la valle da pesca oggetto dell'istanza sia localizzata in una zona IWC dove vi sia la presenza di un dormitorio (roost) misto di falacrocoracidi e ardeidi, riscontrabile per le seguenti zone IWC: GO0722, GO0723 e GO0724 per la laguna di Grado; GO0725, GO0728 e GO0732 per la laguna di Marano.

Sulla base dei risultati dei censimenti regionali degli uccelli acquatici svernanti 2020 (dati inediti Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Associazione; A.ST.O.R.E. – FVG, 2020) i valori del parametro UI per le singole zone IWC della laguna risultano i seguenti:

	Codice Zona I.W.C. (*)	Località	Valore UI Totale
Laguna di Grado	GO0712	Isonzato e canali circostanti	0,08
	GO0715	Valle Cavanata	0,10
	GO0716	Valle Panera	0,08
	GO0717	Valle Artalina	0,08
	GO0718	Valli minori di Grado	0,08
	GO0719	Valle Belvedere	0,08
	GO0720	Canali di Primero	0,08
	GO0721	Laguna di Grado	0,08
	GO0722	Valle Gorgo	0,12

ALLEGATO A

	GO0723	Valli Noghera-Morgo	0,12
	GO0724	Azienda Agricola Torvis	0,12
	GO0730	Ausa - Corno	0,08
	GO0736	Litorale Grado - Porto Buso	0,08
Laguna di Marano	GO0725	Laguna di Marano	0,15
	GO0726	Isola di Sant'Andrea	0,14
	GO0727	Isole di Martignano e Marinetta	0,14
	GO0728	Valli di Marano	0,15
	GO0732	Foci dello Stella	0,15
	GO0733	Valle Pantani	0,15
	GO0734	Valle Canal Novo	0,14
	GO0737	Litorale Porto Buso - Tagliamento	0,14

(*)La verifica della zona I.W.C. in cui ricadono le superfici produttive del richiedente può essere fatta tramite la piattaforma irdat della regione al seguente link, verificando il valore del codice della zona:
<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/detail/irdat/dataset/1199/map>

UN: parametro legato alla comprovata nidificazione all'interno delle aree di acquacoltura di interesse delle seguenti specie di uccelli incluse nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Mignattaio, Spatola, Fenicottero, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Fratino, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna Comune e Fraticello). Il valore di tale parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base al numero di specie di interesse nidificanti. La classificazione dei valori di tale parametro per la laguna di Grado e di Marano è stata approvata tramite nota di conferma del Servizio biodiversità prot. n. 26684 del 25/04/2020 e successiva comunicazione prot. n. 12177 del 18/02/2021 ed è la seguente (**):

Valore base parametro UN	Totale nidi Caradriformi	Valori UN aggiuntivi				
		N specie Caradriformi nidificanti ≥ 2	N nidi Fraticello		N Nidi Ardeidi e Falacrocoracidi nidificanti	
			≤ 10	>10	1-100	>100
0,01	1-2	0,04	0,03	0,05	0,02	0,03
0,02	3-5					
0,03	6-10					
0,04	11-15					
0,05	16-20					
0,06	21-29					
0,07	30-50					
0,08	>50					

(**)La valutazione si basa sulla somma dei nidi probabili e dei nidi certi rilevati tramite l'Accordo attuativo con l'Università degli studi di Trieste per il monitoraggio e la gestione di alcune specie di uccelli acquatici nidificanti di interesse comunitario (Ciconiformi, Falacrocoracidi e Caradriformi) nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia. Specie di Caradriformi di Allegato I Direttiva 2009/147/CE: Sterna comune, Avocetta, Cavaliere d'Italia, Fraticello, Fratino, Gabbiano corallino. Specie di Ardeidi e Falacrocoracidi di Allegato I Direttiva 2009/147/CE: Marangone minore, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Tarabuso, Tarabusino.

ALLEGATO A

Qualora il valore ottenuto dal richiedente per il parametro UN sia superiore a 0,15, viene attribuito il valore massimo di 0,15.

Sulla base dei risultati dei monitoraggi 2020, all'interno delle valli da pesca, dei Caradriformi, Ardeidi e Falacrocoracidi nidificanti nella ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", (fonte: SPONZA, S. 2020 - Accordo attuativo per il monitoraggio e la gestione di alcune specie di uccelli acquatici nidificanti di interesse comunitario (Ciconiformi, Falacrocoracidi e Caradriformi) nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia. Relazione intermedia - Stagione riproduttiva 2020. Relazione inedita Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Università degli studi di Trieste) i valori del parametro UN per le singole valli da pesca della laguna risultano i seguenti:

Località	Valore UN Totale (comprensivo di valore base e valori aggiuntivi)
Isola Sant'Andrea	0,02
Valle Ara Storta	0,03
Valle Artalina	0,04
Valle Cove	0,03
Valle Gorgo	0,06
Valle Longal	0,04
Valle Morgo	0,01
Valle Noghera e Isola Belli	0,15
Valle Pantani	0,15
Valle Ravaiarina	0,01
Valle Rio Moss	0,08

Qualora una valle da pesca non compaia nell'elenco soprariportato, quindi non siano stati rilevati al suo interno siti di nidificazione, il valore del parametro UN è pari a zero.

HD: estensione degli habitat dulciacquicoli (formazioni di canneto, scirpeto e/o altra vegetazione igrofila, con acque a debole salinità) rispetto alla superficie complessiva dell'area destinata ad acquacoltura estensiva – valore pari a 0,02 per estensioni inferiori al 10% della superficie complessiva – valore pari a 0,05 per estensioni comprese tra il 10% e il 30% della superficie complessiva – valore pari a 0,10 per estensioni superiori al 30% della superficie complessiva). Per superficie complessiva dell'area destinata ad acquacoltura estensiva si intende la superficie totale della valle da pesca per cui si richiede la compensazione.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito gli habitat dulciacquicoli più rappresentativi, classificati secondo le codifiche degli Habitat FVG ed elencati nel Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia (Poldini et al. 2006):

- CA4 - Praterie su suoli salmastri dominate da grandi giunchi
- UC1 - Canneti perennemente inondati
- UC2 - Vegetazioni elofitiche d'acque salmastre dominate da Phragmites australis.

Il Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia può essere consultato al seguente link:
<http://www.regione.fvg.it/ambiente/manuale/home.htm>

Ogni istanza dovrà sinteticamente illustrare il contesto ambientale della valle, anche con riferimento ai valori ambientali **UI** e **UN**. Per quanto riguarda il valore HD è necessario, ai fini del calcolo del parametro stesso, descrivere adeguatamente l'estensione degli habitat dulciacquicoli rispetto la superficie complessiva in argomento con delle considerazioni sullo stato di conservazione degli stessi ambienti naturali, con chiara localizzazione cartografica degli habitat e delle relative superfici conteggiate.



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

In aggiunta al contributo a compensazione sopra riportato, sono ammissibili a contribuzione, i costi sostenuti dall'impresa per la valutazione dei parametri ambientali della valle e nello specifico del parametro HD (i.e. monitoraggi e perizie specialistiche) fino ad un importo massimo di euro **1.000,00** per le imprese che presentano domanda sulla presente misura per la prima volta e un valore massimo di **500,00 €** per le imprese che hanno già presentato istanza sulla presente misura nel precedente bando approvato nel 2020. Tale valutazione viene svolta da un professionista con laurea in scienze naturali, biologia, agraria, scienze forestali, scienze ambientali o equipollenti. Per la valutazione della congruità della spesa dovranno essere trasmessi tre preventivi di spesa confrontabili, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

La spesa per la valutazione dei parametri ambientali è considerata ammissibile solo se sostenuta successivamente alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente bando.

13. SPESE NON AMMISSIBILI

La modalità di calcolo della compensazione è precedentemente individuata, rimane in ogni caso stabilito che non sono in generale eleggibili le spese:

- non direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- non sostenute nei termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta dall'impresa per la valutazione dei parametri ambientali della valle e nello specifico del parametro HD, non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di servizi tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale (sono pertanto ammessi i costi di previdenza e degli ordini professionali per spese a favore di professionisti in quanto non oggetto di rimborso a favore del beneficiario finale e sostenuti dal beneficiario finale a titolo definitivo);
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.



14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Per il riconoscimento delle spese di valutazione dei parametri ambientali, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP)

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare una dichiarazione liberatoria emessa dal professionista incaricato, riportante gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il codice e la data della transazione finanziaria (TRN/CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della prestazione.

Le fatture ovvero diversa documentazione di spesa devono contenere la **specifico indicazione** delle prestazioni eseguite.

Sulle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.54 - Codice progetto _____ - CUP _____**"; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate dovrà essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.54 /anno _____**".

Nelle causali di pagamento delle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura "**PO FEAMP (2014-2020) Misura 2.54 - Codice progetto _____ - CUP _____**"; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.54/anno _____**".

L'Amministrazione regionale, ai fini della finanziabilità della prestazione, potrà richiedere specifiche di dettaglio della stessa.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

15. TEMPI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

La compensazione annuale di cui all'**art. 54 par.1 lettera a)**, nel caso in cui la domanda sia ammessa a finanziamento, viene liquidata successivamente alla presentazione, da parte del beneficiario, dell'istanza di liquidazione del saldo del contributo, completa della documentazione indicata al capitolo 19, da presentarsi entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo.

La liquidazione avverrà in seguito al positivo esito dei controlli di I livello sull'istanza di liquidazione, comprensivi della visita in loco presso il beneficiario, e in ogni caso successivamente al 31 luglio 2021 (data di conclusione di alcuni obblighi gestionali).

16. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it, utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi, ove pertinente, quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate irricevibili, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Le irregolarità ritenute non sanabili sono:

- La ricezione fuori termine della domanda;
- L'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- La mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente
- Il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

Avvio del procedimento contributivo

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda.

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, fermo restando che gli elementi per l'ammissibilità e la valutazione dell'istanza, salvo ove diversamente disposto, devono sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere un importo o un intervento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Tutte le informazioni fornite dal richiedente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando. Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000, nella delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** delle istanze ammesse e non ammesse a finanziamento.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e **pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;**

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- contributo richiesto;
- importo contributo ammissibile;
- quota comunitaria;
- quota statale;
- quota regionale;
- punteggio;
- note.

Al fine di garantire il sostegno per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo dei contributi che potranno essere ridotti proporzionalmente. In tal caso l'intensità dell'aiuto sarà conseguentemente ridotta rispetto alla percentuale massima del 100%.

Le informazioni relative a ciascuna istanza e richiedente saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP.

I termini per la conclusione delle singole fasi del procedimento contributivo sono indicati dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle operazioni potranno essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare le condizioni che giustificano l'operazione.

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario.

Il suddetto decreto sarà emesso previa effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche di legge.

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), verranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO A

17. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

Il richiedente può presentare una sola istanza di finanziamento a valere sul presente bando.

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.**

Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l’istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati invii consecutivi debitamente numerati riportati nell’oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, etc.).

L’oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **“FEAMP 2014-2020 - domanda di contributo Misura 2.54 - “Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”.**

La data e l’ora di avvenuta spedizione dell’istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall’ora dell’invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente all’indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull’operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il 15/04/2021

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA15/>

18. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE ALLA DOMANDA

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell’impresa	01
Scheda progettuale corredata da documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento	02
Foglio di calcolo (Excel Moduli 03 -1 -2) in formato editabile (.xls - .xlsx) unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file Excel sono riportate nel Modulo 04 al presente bando)	03
Calcolo compensazione	03-1
Criteri di selezione	03-2
Indicatori di output e di risultato (ex ante)	06
Copia dei titoli di disponibilità delle aree oggetto di compensazione	
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali del reddito impresa presentate e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA	
Registro IVA al fine della verifica del valore del fatturato annuo al netto dell’IVA per la vendita di prodotto ittico, riferito all’anno 2020	
Eventuale documentazione in possesso utile ad attestare la regolamentazione dell’attività venatoria	

FEAMP - Art. 54, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

Servizio caccia e risorse ittiche



ALLEGATO A

all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.	
Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	
Delibera/atto dal quale risulta che il sottoscrittore dell'istanza è autorizzato a richiedere il sostegno e a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento (se dovuto in relazione all'assetto societario)	
Relazione di valutazione dei parametri ambientali redatta da un professionista che illustri i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - individuazione cartografica della valle da pesca per cui si richiede la compensazione all'interno della laguna di Marano e Grado; - indicazione dei valori UI e UN per la valle da pesca in oggetto, ai sensi del punto 12 del bando e sintetica illustrazione del relativo contesto ambientale; - calcolo del parametro HD con l'identificazione, la descrizione della qualità e dello stato di conservazione e la localizzazione cartografica degli habitat dulciacquicoli (formazioni di canneto, scirpeto e/o altra vegetazione igrofila, con acque a debole salinità) presenti all'interno dell'area interessata, nonché il calcolo del rapporto tra la loro estensione e la superficie complessiva dell'area adibita ad acquacoltura estensiva; 	
Per il riconoscimento delle spese di valutazione dei parametri ambientali allegare tre preventivi di spesa confrontabili, predisposti da professionisti diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della prestazione	
Qualora la relazione di valutazione dei parametri ambientali non sia sottoscritta da un professionista iscritto ad albo professionale, dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso di uno dei titoli di studio indicati al punto 12	05
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai criteri di selezione R1 e R2, ove dichiarati (certificato di prodotto o di processo e/o attestati di formazione)	

Per il riconoscimento delle spese di valutazione dei parametri ambientali, entro l'importo massimo di 1.000,00 euro, vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da professionisti diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della prestazione; le offerte devono essere comparabili. Ferma restando la libera scelta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nell'ipotesi in cui **non siano reperibili i tre preventivi di spesa** il richiedente **deve fornire**:

1. le motivazioni del mancato reperimento da indicare al punto 3 del Modulo 2 "Scheda progettuale", specificando:
 - a. la carenza di professionisti e la ricerca svolta;
 - b. le caratteristiche particolari della prestazione che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
 - c. le richieste dei preventivi inviate ai professionisti interpellati che non hanno risposto;
2. dichiarazione del professionista dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli normalmente svolti per servizi analoghi.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi o motivazioni eventualmente richiesti, o per motivazioni che vengono valutate insufficienti il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di non ammettere la spesa.

Il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Modulo 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i



ALLEGATO A

fatti in esse affermati, in particolare dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

19. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

La compensazione di cui all'**art. 54 par.1 lettera a)**, nel caso in cui la domanda sia ammessa a finanziamento, viene liquidata in un'unica soluzione. Per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo

DOCUMENTO	Modulo
Domanda liquidazione saldo del contributo	10
Per il riconoscimento delle spese di valutazione dei parametri ambientali allegare: - fattura del professionista scelto per la prestazione eseguita (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato); - documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento (distinta bonifico e estratto conto; se dovuta copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, con eventuale distinta destinatari, e copia della ricevuta di pagamento) - Dichiarazione liberatoria emessa dal professionista incaricato, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	
Indicatori di output e di risultato (ex post)	07

20. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP. Verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione della compensazione per verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa oggetto di compensazione nel caso sia diversa dalla sede legale.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli in loco previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

21. RECESSO PER RINUNCIA

L'istanza di rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 08** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile prima dell'emissione del decreto di liquidazione.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto.



UNIONE EUROPEA

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pescaREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Le accertate **false dichiarazioni di natura dolosa e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, l'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari.

In fase di valutazione verrà comunque considerato il raggiungimento delle finalità principali dell'operazione.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

23. COMPLEMENTARIETÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

24. PUBBLICITÀ

L'informazione pubblica a cura del beneficiario, che riconosce il sostegno del fondo all'operazione riporta i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione, insieme a un riferimento all'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite agli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- b) un riferimento al fondo che sostiene l'operazione.

L'informazione dovrà avvenire conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEAMP:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.



25. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Il beneficiario ha l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 508/2014, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) dello stesso articolo per un periodo di cinque anni dal pagamento finale.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA15/>

27. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

28. COMUNICAZIONI DALL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

29. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE

- **Regolamento (UE) 560/2020 - misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura**
- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- **Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)** - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Regolamento (CE) n. **1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente



ALLEGATO A

- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e



ALLEGATO A

dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)



ALLEGATO A

- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021);
- Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR 19 febbraio 2021, n. 246 - FEAMP 2014/2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Presa d'atto della rimodulazione finanziaria con cui si rendono disponibili ulteriori risorse economiche a favore delle misure attivate a seguito dell'epidemia di covid-19.

30. LINK UTILI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAVFG/economia-impres/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA15/>

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

<https://www.politicheagricole.it>

Elenco ZPS Italia:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20delle%20ZPS_2015.xlsx

Elenco SIC-ZSC Italia:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20dei%20SIC-ZSC_2015.xlsx

Cartografia ZSC FVG:

<https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>

Zone I.W.C.



UNIONE EUROPEA



ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/detail/irdat/dataset/1199/map>

Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/ambiente/manuale/home.htm>

Applicativi cartografici FVG:

<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml>

<http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest>

31. CONTATTI

<p>Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it</p>	<p>Il responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche: Avv. Valter Colussa e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it Tel: 0432 555650</p>
<p>Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 - Cell: 335 6911925 Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Trieste: Manzin Franco e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it Tel: 040 3774009 - Cell: 334.6261643</p>	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE